

All. "A" alla delibera del C.C. n. 49 del 08/06/2016

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI PICCOLI APPEZZAMENTI DI TERRENO DA COLTIVARE AD ORTO

ART. 1

Premesso che fra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è la promozione di attività aggregative e socializzanti a favore delle fasce a maggior rischio di emarginazione, favorendo nel contempo attività di socializzazione, creando momenti di incontro e di vita sociale, che valorizzino le potenzialità di iniziativa e autorganizzazione dei cittadini, in particolare delle persone anziane.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della disponibilità di terreno da destinare alla coltivazione ortiva, affida - tramite gli uffici competenti - nella forma di comodato gratuito, singoli lotti di terreno a quei cittadini che ne facciano richiesta scritta e si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) essere residenti a Zola Predosa;
- b) essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un proprio familiare e/o parente, alla coltivazione dell'orto assegnato e non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi.

L'assegnazione avviene in base all'ordine di presentazione della domanda, dando priorità ai cittadini che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età se di sesso maschile e il sessantesimo anno di età se di sesso femminile.

L'Amministrazione può riservare orti da assegnare a:

- cittadini rientranti in specifici progetti di sostegno sociale segnalati dai competenti servizi sociali;
- iniziative didattiche e/o culturali, volte a favorire la socializzazione, la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto dell'ambiente.

ART. 2

Le domande di assegnazione possono essere presentate per un unico appezzamento, durante tutto l'arco dell'anno, tramite apposita modulistica da presentare all'Ufficio protocollo del Comune.

L'Ufficio competente due volte l'anno (di norma nei mesi di settembre e febbraio) provvede a predisporre la graduatoria per l'assegnazione dei lotti resesi disponibili, sulla base delle domande ricevute, così come specificato all'art. 1.

ART.3

L'assegnatario s'impegna:

- a) a non cedere e fare lavorare ad altri, sotto forma alcuna, il terreno avuto in assegnazione, potrà provvedere in alternativa con l'aiuto di un proprio familiare e/o parente;
- b) a non fare commercio, sotto forma alcuna, dei prodotti coltivati;
- c) a coltivare l'orto assegnatogli nel rigoroso rispetto delle parti comuni, mantenendo pulito ed in ordine, sia il proprio lotto che la parte esterna, con divieto di coltivare a ridosso delle parti metalliche, sulla siepe, nelle scoline e all'esterno del lotto assegnato;
- d) a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso degli anticrittogamici, ponendo la massima attenzione nella loro distribuzione affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini;
- e) a utilizzare l'acqua strettamente necessaria per l'irrigazione dell'orto negli orari e nei modi che verranno stabiliti dal Comune, impegnandosi a concorrere, con quote indistinte, al pagamento dei consumi annui complessivi, in base al periodo di assegnazione;

L'assegnatario si obbliga inoltre, sulla base di quanto definito dal Comune, con specifico atto di Disposizioni d'uso a firma del Responsabile di Area competente, a:

- a) mantenere l'orto assegnato e la zona circostante, nonché i locali e le parti comuni, in uno stato decoroso e ad erigere eventuali coperture per le colture invernali conformemente alle disposizioni d'uso suddette;
- b) rispettare, le norme per la raccolta dei rifiuti;
- c) collaborare alla manutenzione delle parti comuni previa autorizzazione degli interventi da parte dei Servizi comunali coinvolti;
- d) non erigere manufatti, capanni, tettoie ed altro né custodire e/o tenere anche occasionalmente animali da cortile e a tenere animali da compagnia al guinzaglio e custoditi all'interno del lotto assegnato;
- e) avvisare il Servizio Comunale competente almeno 15 giorni prima, in occasione di momenti di aggregazione e/o socializzazione nelle parti comuni.

ART. 4

L'assegnazione di un orto avrà la durata di tre anni e si ritiene tacitamente rinnovata per ulteriori due trienni (per un massimo complessivo di 9 anni), salvo esplicita disdetta da parte dell'interessato o di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale per inadempienze relative alla gestione dell'appezzamento dato in uso.

Una volta scaduti i 9 anni potrà essere ripresentata la domanda di assegnazione.

Al momento della consegna del lotto il suddetto dovrà essere riconsegnato libero da strutture ed ingombri, tranne le recinzioni se fatte nei modi previsti dall'atto di Disposizioni d'uso a firma del Responsabile di Area competente.

ART. 5

L'Amministrazione Comunale mediante il Servizio Comunale competente, assicura la gestione organizzativa delle zone ortive anche attraverso le Associazioni che gestiscono i Centri sociali. L'assegnatario provvederà alla relativa iscrizione presso la sede dell'Associazione ove è ubicata la zona ortiva di riferimento, provvedendo in tal modo, in particolare, alla copertura assicurativa per danni causati a terzi o tra soci, in modo da offrire e garantire tutela alla comunità presente nella zona ortiva.

Qualora l'assegnatario non intendesse effettuare nessuna iscrizione associativa dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa per RCT.

L'assegnazione ha carattere personale e cessa con il venire meno delle condizioni di cui all'art.1 o per decesso del titolare.

In quest'ultimo caso i familiari potranno usufruire dei prodotti dell'orto fino al termine della stagione agraria in corso.

A seguito di decesso dell'assegnatario, ad esso potrà altresì subentrare un altro componente del nucleo familiare, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

Qualora più soggetti richiedenti, aventi diritto, appartengano allo stesso nucleo familiare, agli stessi verrà assegnato un solo lotto.

ART. 6

L'accesso agli orti è permesso dall'alba al tramonto.

ART. 7

Sono organismi della gestione delle aree adibite ad orti:

- l'assemblea degli assegnatari, è un organo consultivo che ha il compito di confrontarsi con il Servizio Comunale competente, relativamente all'andamento generale della gestione degli appezzamenti;
- il Comitato di Gestione, organo rappresentativo degli assegnatari, eletto ogni due anni, dalla assemblea degli assegnatari e composto da un numero di 5 componenti eletti e da un rappresentante designato dalle associazioni dei Centri sociali, convenzionate con l'Amministrazione Comunale che comprendono rappresentanti dei due appezzamenti (Via del Greto e Via Roma accesso da Via Piemonte). Si riunisce di norma con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale tre volte l'anno, per confronti, scambi di parere volti al miglioramento della gestione. Il comitato di gestione coadiuva il Servizio Comunale competente nella gestione degli orti e delle parti comuni;
- il Presidente del Comitato, nominato dal Comitato di gestione;
- il vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato.

Il Comitato di Gestione elegge al suo interno il proprio Presidente e Vice Presidente.

Lo stesso Comitato di Gestione è convocato in accordo col Presidente dal Servizio Comunale Competente, ogni qualvolta questo lo ritenga necessario.

Su iniziativa del Comitato di Gestione e/o dell'Amministrazione Comunale, almeno una volta l'anno, sarà convocata l'Assemblea degli assegnatari degli orti, per una verifica di gestione.

ART.8

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia necessità di rientrare nella libera disponibilità di parte o di tutto il terreno concesso in uso, gli assegnatari dovranno riconsegnarlo, a semplice richiesta, nei tempi dall'Amministrazione stessa indicati, senza diritto a rimborso o risarcimento alcuno per eventuali lavori eseguiti e colture in atto.